

**CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI  
E DI ORIENTAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER I RAPPORTI CON  
L'UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES**

**Art. 1**  
**FINALITA'**

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire idonee opportunità di contatto con le Istituzioni dell'Unione europea, la Provincia autonoma di Trento offre – annualmente - la possibilità a quattro laureati di effettuare un periodo di tirocinio formativo e d'orientamento della durata di dodici settimane presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. A tal fine è indetta apposita selezione ed ai vincitori è assegnata una borsa di studio.

**Art. 2**  
**OGGETTO DEI TIROCINI**

1. Il tirocinio ha l'obiettivo di:

- a) fornire un quadro generale degli obiettivi dell'integrazione europea e delle problematiche ad essa connesse;
- b) evidenziare i rapporti della Amministrazione provinciale con le istituzioni dell'Unione europea e le problematiche connesse;
- c) trasmettere nozioni pratiche sul funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea;
- d) permettere di perfezionare e applicare la preparazione conseguita con gli studi o nella vita professionale;
- e) permettere di approfondire problematiche di rilevanza dell'Unione europea d'interesse per la Provincia autonoma di Trento.

**Art. 3**  
**REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE**

1. Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

- età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda;
- residenza in provincia di Trento alla data della presentazione della domanda;
- laurea conseguita presso qualsiasi istituto universitario, italiano o straniero, secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica in materie giuridiche, economiche, socio-politiche o sociologiche, con indirizzo comunitario o internazionale;
- possesso di una ottima padronanza della lingua italiana ed una buona conoscenza della lingua inglese;
- non beneficiare di altre borse di studio al momento dell'avvio del tirocinio;
- non avere già svolto un tirocinio presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

2. Ai fini del comma 1 la laurea si considera ad indirizzo comunitario o internazionale se, in alternativa:

- il diploma di laurea riporta formalmente l'indirizzo comunitario o internazionale;
- la tesi di laurea fa riferimento esplicito e preponderante alla materia di Unione europea o internazionale;
- il candidato ha sostenuto, nel percorso di laurea, almeno cinque esami nelle materie di Unione europea o internazionale.

3. Per: "*materia di Unione europea e/o internazionale*", ci si riferisce sia a materie che riguardano l'Unione europea sia a materie che studiano i rapporti economici, politici, giuridici, ecc. tra Stati dell'Unione. Pertanto le materie che riguardano lo studio esclusivamente di uno Stato, ancorché straniero, oppure la comparazione tra ordinamenti diversi, non verranno prese in considerazione.

4. La laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica sono considerate titoli equivalenti.

#### **Art. 4**

#### **AMMISSIONE ED OGGETTO DEL COLLOQUIO**

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i candidati sono chiamati a sostenere un colloquio finalizzato alla verifica:

- del possesso del requisito della conoscenza delle lingue (italiana ed inglese);
- della conoscenza, al solo fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello stesso, mediante comunicazione al domicilio informatico indicato dal candidato nella domanda.

#### **Art. 5**

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda, esente dall'imposta sul bollo, è presentata alla struttura provinciale competente in materia di Europa - di seguito indicata come struttura

provinciale competente - avvalendosi di apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

2. La domanda può essere presentata dal 20 agosto al 20 settembre di ogni anno per partecipare unicamente alla selezione dei tirocini che saranno effettuati nel primo semestre dell'anno successivo e dal 20 gennaio al 20 febbraio di ogni anno per partecipare unicamente alla selezione dei tirocini che saranno effettuati nel secondo semestre dello stesso anno.

3. La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna presso il Servizio Europa, Provincia autonoma di Trento, Via Romagnosi n. 9, 38122 Trento, dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle 12,45 e dalle 14,30 alle 15,45 ed il venerdì dalle 09,00 alle 12,45;
- spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, in questo caso verranno considerate la data e l'ora dell'Ufficio postale ricevente;
- trasmissione a mezzo fax al numero telefonico della struttura provinciale competente 0461 495362;
- - trasmissione per via telematica dalla casella di posta elettronica del richiedente alla casella [serv.europa@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.europa@pec.provincia.tn.it).

4. La domanda, al fine dell'ammissione alla selezione, deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 – con esclusione del 5<sup>a</sup> alinea del comma 1 del medesimo articolo (conoscenza delle lingue) - e, al solo fine dell'attribuzione del punteggio, il possesso dei seguenti ulteriori titoli:

- a - il voto di laurea;
- b - titoli accademici e culturali aventi un chiaro indirizzo universitario o in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale:
  - dottorato di ricerca;
  - diploma o titolo di specializzazione o Master universitario - di II livello - con votazione o valutazione finale;
  - diploma o titolo di specializzazione o Master universitario - di I livello - con votazione o valutazione finale;
  - frequenza a corsi di perfezionamento o ad altri corsi post-laurea con votazione o valutazione finale;
- c – lo svolgimento di periodi di studio e/o lavoro all'estero per la durata di almeno quattro settimane nell'ambito di programmi e/o progetti dell'Unione europea (es. Erasmus, Leonardo, ecc).

5. Ai fini dei presenti criteri sono considerati:

- *Corsi di specializzazione o Master universitari di II livello* i corsi, di durata annuale, cui l'Università conferisce almeno 60 crediti formativi universitari, per un minimo di 1.500 ore di impegno formativo complessivo e per accedere ai quali è necessario essere in possesso di titolo di studio di II livello (Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento);
- *Corsi di specializzazione o Master universitari di I livello* i corsi cui l'Università conferisce un numero di crediti non inferiore a 60, per un numero di ore di impegno complessivo dello studente non inferiore a 1.500 e per accedere ai quali è necessario essere in possesso di titolo di studio di I livello

(Laurea triennale) o di II livello (Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento);

- *Corsi di perfezionamento o altri corsi post-laurea* i corsi cui l'Università conferisce un numero di crediti inferiore a 60, per un numero di ore di impegno complessivo dello studente inferiore a 1.500 e per accedere ai quali è necessario essere in possesso di titolo di studio di I livello (Laurea triennale) o di II livello (Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento).

6. Per i titoli accademici, di cui all'articolo 3 e ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, conseguiti all'estero, il candidato dovrà allegare alla domanda copia dei provvedimenti che accertino l'avvenuto completamento dell'iter di equivalenza/riconoscimento con i corrispondenti titoli italiani, così come disciplinato del R.D. n.1592/1933, artt. 170 e 332.

## **Art. 6**

### **ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Le domande sono esaminate da una apposita commissione – nominata dal dirigente della struttura provinciale competente - composta dal direttore o da un funzionario dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles e da almeno due ulteriori membri individuati tra il personale della struttura provinciale competente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura provinciale competente. Il dirigente della struttura provinciale competente potrà disporre che la citata commissione si avvalga, nello svolgimento dei suoi lavori, dell'assistenza di ulteriori soggetti anche esterni, esperti in particolari materie a contenuto specialistico.

2. La Commissione:

- verifica la regolarità delle domande, il possesso dei requisiti e dei titoli per la partecipazione alla selezione;
- assegna il punteggio ai titoli posseduti dai candidati previsto nel successivo comma 3;
- sottopone a colloquio i candidati per l'accertamento di cui all' art. 4, assegnando il punteggio previsto nel successivo comma 4;
- predispone la graduatoria complessiva e generale degli idonei.

3. Valutazione dei titoli: fino a punti 20.

Per la presente selezione verranno considerati solamente i seguenti titoli, assegnando a ciascuno il punteggio corrispondente:

- a - voto di laurea, di cui all'art. 3:
  - fino a 99: punti 0;
  - da 100 a 102: punti 2;
  - da 103 a 105: punti 4;
  - da 106 a 108: punti 6;
  - da 108 a 109: punti 8;
  - da 110 a 110 e lode: punti 10;
- b – i seguenti diplomi, di cui all'art.5, comma 4:
  - dottorato di ricerca, in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale: punti: 7;

- diploma, titolo di specializzazione o Master universitario - di II livello - in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale, con votazione o giudizio finale: punti: 6;
  - diploma, titolo di specializzazione o Master universitario - di I livello - in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale, con votazione o giudizio finale: punti 5;
  - corso di perfezionamento o altro corso post-laurea in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale, con votazione o giudizio finale: punti 4;
- c - periodi di studio e/o lavoro all'estero per la durata di almeno quattro settimane nell'ambito di programmi e/o progetti dell'Unione europea (es. Erasmus, Leonardo, ecc): punti: 0,30 per quattro settimane, fino a punti 3.

4. Valutazione del colloquio in merito alla conoscenza dell'ordinamento dell'Unione europea: fino a punti 20.

5. La graduatoria complessiva e generale dei candidati idonei è predisposta in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito che sarà la somma dei punteggi acquisiti dalla valutazione dei titoli di cui al precedente comma 3, con quello ottenuto a seguito del colloquio del candidato con la commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 4.

6. A parità di posizione in graduatoria viene data preferenza al/alla candidato/a più giovane.

#### **Art. 7**

### **APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL TIROCINIO**

1. Il dirigente della struttura provinciale competente approva con determinazione la graduatoria predisposta dalla commissione giudicatrice e provvede alla pubblicazione della medesima anche sul sito <http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/>, entro 75 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'esito della selezione è altresì comunicato ai candidati, a cura della struttura provinciale competente, mediante comunicazione al domicilio informatico indicato dal candidato nella domanda.

2. Sono considerati vincitori della selezione ed ammessi al tirocinio, per ogni sessione semestrale, i candidati che risulteranno nelle prime due posizioni in graduatoria.

3. Il/La primo/a candidato/a in graduatoria può scegliere il periodo del tirocinio tra quelli proposti nel semestre immediatamente successivo alla selezione. Il/La secondo/a dovrà effettuare il tirocinio nel periodo restante del medesimo semestre.

4. I vincitori devono comunicare per iscritto la loro accettazione o rinuncia entro 10 giorni dalla comunicazione che sarà loro data mediante comunicazione al domicilio informatico indicato dal candidato nella domanda.

Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione, essi saranno considerati rinunciatarî.

Alla prima rinuncia il/la candidato/a finisce in fondo alla graduatoria stessa, la seconda rinuncia comporterà, invece, la cancellazione dalla graduatoria.

5. In caso di rinuncia o di cancellazione la struttura competente comunicherà, mediante comunicazione al domicilio informatico indicato dal candidato nella domanda, l'ammissione al tirocinio al/alla primo/a candidato/a in graduatoria non vincitore, che dovrà comunicare la propria accettazione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione, sarà considerato rinunciatarîo.

Alla prima rinuncia il/la candidato/a finisce in fondo alla graduatoria stessa, la seconda rinuncia comporterà, invece, la cancellazione dalla graduatoria.

6. I candidati possono presentare domanda solamente per i tirocini di un unico semestre per ciascun anno di riferimento; coloro che non hanno effettuato il tirocinio, interessati a partecipare alle selezioni per i tirocini dei semestri degli anni di riferimento successivi, dovranno ripresentare la domanda.

### **Art. 8**

#### **DURATA, SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO ED OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. I tirocini hanno una durata pari a 12 settimane, così come disposti dalla struttura provinciale competente.

2. Per ogni vincitore/trice la struttura provinciale competente, in accordo con l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, predispone prima dell'avvio del tirocinio, uno specifico progetto formativo e di orientamento, che comprende l'indicazione degli obiettivi da raggiungere. Il progetto è sottoscritto dal/dalla tirocinante.

3. Il/La tirocinante si obbliga:

- ad osservare le istruzioni, le direttive e le altre disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente;
- ad osservare le istruzioni, le direttive e le altre disposizioni impartite dal direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles;
- a rispettare l'orario di presenza (36 ore settimanali) e ad annotarlo su apposito registro;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a non intrattenere rapporti professionali con terzi;
- a frequentare almeno l'85 per cento delle ore previste nel progetto formativo e di orientamento del tirocinio per beneficiare della borsa di studio;
- a sostenere un colloquio intermedio di verifica con il tutor;
- a presentare al tutor una relazione finale riguardante i contenuti del tirocinio, per la valutazione finale.

**Art. 9**  
**ASSENZE**

1. In caso di assenze per malattia il/la tirocinante è tenuto/a ad avvertire il direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles nel più breve tempo possibile e a far pervenire, al medesimo, idoneo certificato medico se la malattia si protrae oltre due giorni. Per malattie superiori a 15 giorni continuativi il dirigente della struttura provinciale competente, sentito il direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles, valuterà la possibilità di sospendere lo stage.

2. Le assenze per motivi personali non possono superare il 15 per cento delle ore di tirocinio totali previste nel progetto formativo e devono essere concordate col direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

**Art. 10**  
**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E**  
**ASSICURAZIONI**

1. A ciascun/a tirocinante viene assegnata una borsa di studio pari a euro 3.000,00 (tremila) al lordo delle ritenute di legge.

2. L'attribuzione della borsa di studio è subordinata ad almeno l'85 per cento di presenza, secondo quanto specificato nel progetto formativo e di orientamento, e ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles che svolge le funzioni di tutor.

3. La borsa di studio viene erogata in tre soluzioni: euro 1.250,00 all'inizio, euro 1.000,00 a metà del periodo e euro 750,00 al termine del periodo di tirocinio; tali corrisposizioni sono subordinate ad altrettante, corrispondenti relazioni positive del direttore dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

4. La borsa di studio:

- a - viene corrisposta proporzionalmente se il soggetto, su domanda motivata accolta dalla struttura provinciale competente, inizia posticipatamente il tirocinio, purché non oltre una settimana dall'inizio programmato;
- b - viene revocata interamente se il/la tirocinante non rispetta le condizioni previste dai presenti criteri e non corrisponde a quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal/dalla tirocinante.

5. Per i tirocinanti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio del 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", è assegnata una somma integrativa alla borsa di studio pari alla metà dell'importo della borsa stessa.

6. La struttura provinciale competente provvede ad assicurare con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità per danni causati a terzi (persone/cose).

**Art. 11**  
**PROPRIETA' E DIFFUSIONE DEI LAVORI**

1. I lavori prodotti durante l'attività dal/dalla tirocinante sono di esclusiva proprietà della Provincia autonoma di Trento, che li acquisisce a fini di documentazione e studio. Resta fermo il riconoscimento della qualità di autore.

2. Il/La tirocinante potrà utilizzare tali lavori, purché sia sempre esplicitato che essi sono stati realizzati con il sostegno finanziario della Provincia autonoma di Trento.

**Art. 12**  
**CONCLUSIONE DEL TIROCINIO**

1. Al/Alla tirocinante che supera positivamente il tirocinio viene rilasciato dalla struttura competente un certificato di frequenza.

2. La struttura competente può disporre in ogni momento la conclusione del tirocinio, su domanda motivata del tirocinante o se quest'ultimo non ha rispettato le condizioni previste dai presenti criteri e modalità e/o dal progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal tirocinante.

3. L'ammissione al tirocinio, lo svolgimento del tirocinio, nonché l'erogazione della borsa di studio non conferiscono al/alla tirocinante né il ruolo di dipendente né preconstituiscono un diritto all'assunzione presso la Provincia autonoma di Trento.